



COMUNE DI
SANTO STEFANO DI SESSANIO
Provincia di L'Aquila



D E T E R M I N A Z I O N E
COPIA
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

N° 48 DEL 26-07-2024

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 08 TRANSENNE ZINCATE CON PANNELLOE N. 01 SPECCHIO PER LA VIABILITA'. ACCETTAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA VALERIO GIULIANI & C. S.R.L. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B28835C911

IL RESPONSABILE

Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 28/01/2022 di attribuzione della Responsabilità del Servizio Amministrativo/Finanziario/Elettorale ai sensi dell'Art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza in ordine all'adozione del presente atto;

Visti:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 ex D. Lgs. n. 118/2011, del bilancio di previsione dell'esercizio 2024 e del bilancio pluriennale per il periodo 2024-2026 ex DPR n. 194/1996;

Premesso che il Comune di Santo Stefano di Sessanio è dotato di un “*parco transenne*” utilizzate nei servizi di pronto intervento e di viabilità, durante gli eventi di vario genere, le manifestazioni pubbliche per disciplinare la circolazione stradale; che, il Comando di Polizia Locale è istituzionalmente chiamato in occasione di eventi emergenziali e di lavori stradali a delimitare con l’utilizzo di transenne spazi e zone di passaggio, che rappresentano un pericolo per la pubblica incolumità;

Ritenuto che, nel corso degli anni, buona parte delle transenne ha subito danni, in alcuni casi irreparabili, riducendone notevolmente il numero a disposizione per far fronte alle varie esigenze;

Considerato che, allo stato attuale, stante l’accresciuto fabbisogno di utilizzo delle transenne, non è possibile garantire adeguatamente la summenzionata attività;

Ritenuto necessario procedere all’acquisto di un congruo numero di transenne in metallo, al fine di sostituire quelle danneggiate ma soprattutto di aumentarne l’attuale dotazione;

Rilevata la necessità e l’urgenza di dotare il Comando di Polizia Locale della suddetta attrezzatura, occorre provvedere alla fornitura di transenne zincate con pannello e specchio parabolico;

Dato atto che l’art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell’art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l’affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto:

- servizio di fornitura di transenne zincate e specchio parabolico per il territorio comunale di Santo Stefano di Sessanio;
- Importo del contratto: **€ 685,80** oltre IVA;
- Forma del contratto: ai sensi dell’art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall’articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Appurato:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Visto il comma 450, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dal comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che testualmente recita:

"Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici

istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]".

Preso Atto, alla luce del predetto comma 450, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dal comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che le Amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Dato atto che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. *"Piano straordinario contro le mafie"* relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta commessa è stato attribuito dall'A.N.A.C. lo SMART CIG n. (**B28835C911**) e che la società incaricata della prestazione di servizio dovrà fornire il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

Visto il preventivo di spesa, acquisito agli atti di questo Ente al prot. n. 02495 del 19/07/2024, inviato da **Valerio Giuliani & C. s.r.l.**, avente sede legale a L'Aquila (Aq), Viale della Croce Rossa n.44, Partita Iva 01652220664, a tal fine contattata per le vie brevi, in relazione alla presentazione del piano di igiene urbana per un importo complessivo di **€.836,68** compresa Iva al 22%;

Ravvisata la necessità ed urgenza di provvedere al soddisfacimento dell'esigenza rappresentata in oggetto e che nel caso di specie consente di ottenere in tempi celeri la disponibilità della fornitura in parola, oltre alla convenienza dell'offerta inviata dalla società **Valerio Giuliani s.r.l.;**

Ritenuto, pertanto, di affidare alla società **Valerio Giuliani & C. s.r.l.**, avente sede legale a L'Aquila (AQ), Viale della Croce Rossa n. 44, Partita Iva 01652220664, il servizio di fornitura di transenne zificate e specchio parabolico, per l'importo complessivo di €. 836,68 di cui l'imponibile è di € 685,80 e IVA al 22% pari a €.150,88 in quanto l'offerta risulta la più conveniente nonché adeguata rispetto alle finalità perseguitate dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Dato Atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE) della società **Valerio Giuliani & C. s.r.l.** (prot. INPS_44698485, Data richiesta 19/07/2024 - Scadenza validità 16/11/2024) e che lo stesso RISULTA REGOLARE;

Considerato che l'offerta commerciale della società Valerio Giuliani s.r.l., risulta conveniente ed esaustiva in particolare ad un costo di € 685,80 oltre IVA al 22 %;

Considerato, pertanto, che occorre provvedere ad impegnare la somma di **€ 836,68** di cui **€. 685,80**, di imponibile compresa Iva al 22 % per **€ 150,88** per il servizio di fornitura transenne e specchio per la viabilità;

Considerato che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato

affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;

- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia similare e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

Considerato, altresì, che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui al D.Lgs. n. 36/2023;

Rilevati il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;

Dato atto che il Codice Univoco dell'Ufficio attribuito dall' Indice delle Pubbliche Amministrazioni (a cui la ditta affidataria dei lavori dovrà trasmettere tramite SdI la fattura elettronica) è il seguente: UFHDI9;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

Accertata la capienza finanziaria sul codice di bilancio sui quale si intende imputare la spesa.

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa, la premessa è parte integrante del dispositivo.

1. Di approvare il preventivo di spesa acquisito agli atti di questo Ente al prot. n. 02495 del 19/07/2024, inviato dalla società **Valerio Giuliani & C. s.r.l.**, avente sede legale a L'Aquila

- (Aq), Viale della Croce Rossa n. 44, Partita Iva 0165222664, a tal fine contattata per le vie brevi per in relazione alla fornitura di transenne e specchio per la viabilità comunale per un importo complessivo di €. 836,68 compresa Iva al 22%;
2. Di affidare all' anzidetta società **Valerio Giuliani & C. s.r.l.** la fornitura in parola, al prezzo complessivo di **€ 836,68** di cui € **685,80** per l'imponibile e €. **150,88** per IVA al 22%;
 3. Di impegnare in favore dell'anzidetta società **Valerio Giuliani & C. s.r.l.**, la somma complessiva di euro **€ 836,68** (IVA al 22 % compresa) ed imputare la spesa sul capitolo di bilancio n. 1980/18 – codice di bilancio 01.05-1.03.01.02.999;
 4. Di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 6. Di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;
 7. Di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG **B28835C911**;
 8. di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 20 dicembre 2017, n. 1300 e ss. mm. ii.;
 9. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
 10. Di comunicare il contenuto del presente atto alla società incaricata;
 11. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 12. Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed, altresì, nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile AREA TECNICA

F.to FABIO SANTAVICCA

In relazione al disposto dell'art.183, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa .

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza dei capitoli sopra descritti.
Santo Stefano di Sessanio, li 26-07-2024

Impegno N. 68 del 26-07-2024 a Competenza CIG B28835C911	
5° livello 10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 1980 / Articolo 18 MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE (DA PROV. SANZIONI CODICE DELLA STRADA)	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 08 TRANSENNE ZINCATE CON PANNELLO E SPECCHIO PER LA VIABILITA. ACCETTAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA VALERIO GIULIANI e C. S.R.L. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B28835C911
Importo 2024	Euro 836,68
Beneficiario	1372 VALERIO GIULIANI & C.

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
F.to SERICOLA MARIA CESIDIA

ESECUTIVITA'

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs n. 267/2000, con effetto dalla data del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì 26-07-2024

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
F.to SERICOLA MARIA CESIDIA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune al numero 230 per 15 giorni consecutivi a partire dal 26-07-2024

IL RESPONSABILE
F.to SERICOLA MARIA CESIDIA